

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.

società fiduciaria e di revisione contabile

Milano, 22 novembre 2016

Oggetto: **Legge 26 ottobre 2016 n.198**

In data 31 ottobre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n.198 del 26 ottobre 2016 – riguardante in generale il settore dell'**EDITORIA**, entrata in vigore il 15 novembre 2016.

La legge n.198 /2016 ha un titolo molto lungo che integralmente trascriviamo:

“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”.

La legge 198/2016 interviene su molteplici materie che di seguito brevemente si sintetizzano:

- **L’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione;**
- **La delega al Governo per ridefinire il sostegno pubblico all’editoria ed all’emittenza radiofonica e televisiva locale;**
- **Disposizioni inerenti il sistema distributivo e la vendita dei giornali;**
- La disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti;
- La composizione e le competenze del Consiglio Nazionale dei giornalisti;
- Alcune disposizioni inerenti i giornalisti;
- La disciplina per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- Il limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti collaboratori e consulenti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

L’attuazione della gran parte dei temi trattati dalla legge n.198/2016 è demandata ad appositi decreti di attuazione, in corso di emanazione.

Si commentano di seguito alcuni aspetti che riguardano più da vicino l’editoria periodica.

a) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

E’ istituito presso il ministero dell’economia il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale (articolo 1 della legge 198/2016). Al Fondo affluiscono:

- a) Le risorse statali destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica;
- b) Le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica televisiva in ambito locale;
- c) Una quota delle eventuali maggiori entrate del canone RAI, fino ad un massimo di 100 milioni di euro per anno per il periodo 2016- 2018;
- d) **Le somme derivanti dal contributo di solidarietà del 0,1% del reddito fiscale complessivo dei:**
 - **Concessionari di pubblicità sui mezzi di stampa, radiotelevisivi e digitali;**
 - **Società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione che svolgono la raccolta pubblicitaria diretta;**
 - **Altri soggetti che esercitano l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.**

20145 Milano - Via G. Rasori 13 – tel. 02/86984211 – fax 02/85910154
società a responsabilità limitata – capitale sociale euro 52.000
codice fiscale e partita iva - registro imprese di Milano n.11469080151

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

Con la creazione di questo Fondo **si istituisce un nuovo balzello denominato “contributo di solidarietà”**.

Il balzello sarà pari al 0,1% del reddito complessivo ai fini dell’IRES imposta sulle società imponibile.

Per gli editori che raccolgono in proprio la pubblicità sui mezzi di comunicazione dagli stessi editi, la norma prevede che il contributo di solidarietà sarà calcolato sulla parte del reddito complessivo proporzionalmente corrispondente al rapporto fra i ricavi pubblicitari ed i ricavi totali.

La legge rinvia a futuri decreti di attuazione la definizione dei requisiti, dei criteri e delle modalità per la concessione dei sostegni per il quali questo Fondo è istituito.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento (quindi entro la metà di febbraio 2017) **saranno determinate le modalità di versamento del “contributo di solidarietà”**.

Da segnalare che **la legge prevede la sostituzione delle attuali riduzioni telefoniche previste dall’articolo 28 della legge n.416/1981, con l’erogazione di un apposito contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo dei servizi di telefonia e di connessione dati.**

Anche l’attuazione di questa previsione di legge è demandata ad un futuro regolamento (articolo 1 comma 5 della legge n.198/2016).

b) Deleghes al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria ed all’emittenza radiofonica e televisiva locale.

L’articolo 2) della legge 198/2016 delega il governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, riservando questi contributi alle ***imprese che esercitano in ambito commerciale esclusivamente attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale.***

Le imprese beneficiarie dei contributi diretti devono essere costituite come cooperative o enti senza fine di lucro o imprese il cui capitale sia detenuto e da enti senza fine di lucro.

Saranno definiti criteri specifici per l’accesso ai contributi diretti da parte delle imprese editrici espressione delle minoranze linguistiche, imprese editrici per non vedenti, associazioni di consumatori, imprese editrici di quotidiani e periodici in lingua italiana e diffusi all’estero.

Saranno invece esclusi dall’accesso ai contributi diretti:

- Gli organi di informazione di partiti e movimenti politici e sindacali;
- I periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
- Le imprese che fanno capo a società quotate in borsa.

Da segnalare che la legge delega il governo ad istituire anche **incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali di quotidiani, periodici, tv e radio locali.** Gli incentivi fiscali saranno maggiori per gli inserzionisti delle piccole imprese e delle *start-up* innovative.

c) Deleghes al Governo per la innovazione del sistema distributivo e per la vendita dei giornali.

L’articolo 2) della legge 198/2016 delega il governo ad innovare il sistema distributivo secondo i seguenti criteri direttivi:

- attuazione del processo di progressiva liberalizzazione,
- assicurazione della parità di condizioni agli operatori,
- divieto di sospensione arbitraria delle consegne,
- garanzia del pluralismo delle testate presso tutti i punti vendita,

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

- introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività di vendita dei giornali,
- disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare ai punti vendita l'accesso alle forniture senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive,
- promozione di concerto con le regioni del regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e della possibilità di vendere nei punti vendita altri beni e servizi,
- promozione di sinergie strategiche tra i punti vendita,
- completamento dell'informatizzazione delle strutture per connettere i punti vendita e costituire una rete integrata capillare nel territorio.

L'articolo 8 della legge 198/2016 dispone che dal 1 gennaio 2017, i punti vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. La parità di trattamento delle pubblicazioni regolari in occasione della prima immissione nel mercato deve essere assicurata anche dalle imprese di distribuzione.

L'articolo 8 della legge 198/2016 pone la definizione di "**pubblicazioni regolari**".

Per pubblicazioni regolari si intendono quelle:

- ✓ che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale ,
- ✓ che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare,
- ✓ che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948 n.47),
- ✓ che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

d) nuova definizione di "quotidiano on line".

L'articolo 3 comma 4 della legge n.198/2016 riporta la definizione di "**quotidiano on line**".

Per "**quotidiano on line**" si intende la testata giornalistica:

- a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
- b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
- c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
- d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
- e) che produca principalmente informazione;
- f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
- g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

La nuova legge in commento - nel definire **le pubblicazioni regolari ed i quotidiani on line** - pone il requisito della registrazione della testata in tribunale.

La nuova legge pare essersi dimenticata della semplificazione amministrativa introdotta dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001 n.62 (ancora in vigore), in base al quale gli editori obbligati all'iscrizione al ROC – registro degli operatori di comunicazione sono esonerati dalla registrazione in tribunale delle testate giornalistiche.

Sarà opportuno che i decreti di attuazione di prossima emanazione chiariscano questo aspetto, tenuto conto che la semplificazione amministrativa dell'articolo 16 della legge n.62/2001 non è stato abrogata.

Si ribadisce che l'attuazione della gran parte delle disposizioni della legge in commento è demandata ad appositi decreti di attuativi.

Cordiali Saluti Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino